# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA —

### 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

### 14° RESOCONTO STENOGRAFICO

## MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 1973

#### Presidenza del Presidente MARTINELLI

#### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

#### Discussione e approvazione con modificazioni:

« Modifica dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo, già modificato con legge 29 dicembre 1966, n. 1277 » (533) (D'iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri):

PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 187, 188

De Luca, relatore alla Commissione . . . . 188

La seduta ha inizio alle ore 13.

PATRINI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Modifica dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo, già modificato con legge 29 dicembre 1966, n. 1277 » (533), d'iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo, già modificato con legge 29 dicembre 1966, n. 1277 », d'iniziativa dei senatori Spagnolli, Martinelli, Segnana, Bartolomei, Dal Falco, Pirastu, Li Vigni, Pinto, Antonicelli, De Vito, Fracassi, Cerami, Tanga, Ripamonti, Rebecchini, Leggieri, Noè, Murmura, Merloni, Alessandrini,

#### 6a COMMISSIONE

Calvi, Scardaccione, Berlanda, Biaggi, Pastorino, Carraro, Farabegoli, Smurra, Pecoraro, Della Porta, Salerno, Brosio e Premoli.

Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione 5<sup>a</sup> ha espresso parere favorevole.

Prego il senatore De Luca di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

DE LUCA, relatore alla Commissione. L'Istituto di credito sportivo, sorto con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica e gestione autonoma che ha lo scopo di esercitare il credito a favore di enti pubblici che intendano costruire, ampliare, attrezzare e migliorare impianti sportivi, sotto forma di mutui a medio e lungo termine.

L'Istituto inoltre può concedere contributi sugli interessi dei mutui, anche se accordati da altre aziende di credito per le stesse finalità.

L'Istituto provvede alla concessione del credito:

- a) con il fondo di dotazione;
- b) con il fondo di garanzia;
- c) con la riserva ordinaria e con le riserve straordinarie;
- d) con eventuali anticipazioni degli enti partecipanti;
- e) con l'emissione di obbligazioni per un importo massimo pari, secondo la legge istitutiva, a tre volte quello del patrimonio e, seconda la legge 29 dicembre 1966, n. 1277, pari a cinque volte il patrimonio.

Allo stato attuale il patrimonio ammonta a lire 9.590.835.863 e risulta formato dal fondo di dotazione pari a tre miliardi — costituito da sei quote di 500 milioni di altrettanti enti pubblici, partecipanti; dal fondo di garanzia pari a lire 2.500.000.000; dalla riserva ordinaria pari a lire 2.543.191.742; dalle riserve straordinarie pari a lire 1.547.644.121.

Ne consegue che l'Istituto può emettere obbligazioni per circa 48 miliardi, sicchè la capacità operativa relativa ai mutui può giungere a 58 miliardi. Con tale somma l'Istituto stesso non può soddisfare le richieste di mutuo che giungono in misura sempre crescente.

Bisogna considerare che l'operosità dell'Istituto è stata notevole, precisa e soddisfacente.

Il volume globale dei prestiti erogati dall'inizio della sua attività è pari a 52.411 milioni con 1.351 operazioni di finanziamenti distribuite in tutte le regioni d'Italia.

Essi riguardano tutti i tipi di impianti sportivi (stadi, piscine, centri sportivi, palestre, impianti per golf, atletica leggera, hockey, pattinaggio, rugby e pallabase, campi da tennis, palazzi dello sport).

Tenendo conto dell'importanza del credito sportivo, considerando che gli impieghi delle disponibilità finanziarie sono assistiti da garanzie mobiliari ed immobiliari, oppure da delegazioni su imposte, sovrimposte e tributi permanenti che gli enti richiedenti i mutui siano autorizzati per legge ad esigere con le norme stabilite per la riscossione delle imposte dirette, il vostro relatore propone l'approvazione del presente disegno di legge, che consente di elevare l'importo delle obbligazioni a venti volte quello del patrimonio, mettendo così l'Istituto in condizioni di continuare e sviluppare la attività creditizia in un importante settore della vita nazionale. Propongo altresì di accogliere un emendamento aggiuntivo, in precedenza proposto dal Governo, tendente a subordinare l'emissione delle obbligazioni di cui alla lettera E dell'articolo unico ad una autorizzazione preventiva del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

#### Articolo unico.

L'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, già modificato con legge 29 dicembre 1966, n. 1277, è modificato come segue:

#### 6a COMMISSIONE

- 14° RESOCONTO STEN. (13 febbraio 1973)
- « L'Istituto provvede alla concessione del credito:
  - a) con il fondo di dotazione;
  - b) con il fondo di garanzia;
- c) con le riserve ordinarie e con le riserve straordinarie;
- d) con eventuali anticipazioni degli enti partecipanti;
- e) con l'emissione di obbligazioni per un importo massimo pari a venti volte quello del patrimonio formato ai sensi del precedente articolo 2.

Metto ai voti l'emendamento precedentemente proposto dal Governo, di cui do ora lettura: « Aggiungere alla fine del punto e) dell'articolo unico le seguenti parole " da autorizzarsi con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio "».

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo articolo nel testo emendato.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici Dott. FRANCO BATTOCCHIO